

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2070 del 02/05/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA VALMAR S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PONTENURE (PC), VIA VOLTA N. 30,32,34,36
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2076 del 24/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno due MAGGIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA VALMAR S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PONTENURE (PC), VIA VOLTA N. 30,32,34,36**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTE:**

- l'istanza della Ditta **VALMAR SRL**, avente sede legale in Comune di Pontenure, Via Natta n° 30/32, trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Pontenure con nota n. 6436 del 1.8.2017 acquisita al prot. di Arpae di Piacenza n. 9397 di pari data, per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di carpenteria metallica" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Pontenure – via Volta;
- la documentazione integrativa dell'Azienda pervenuta tramite nota del SUAP n. 9057 del 17.10.2017 (prot. Arpae n. 13057 del 18.10.2017);
- la documentazione integrativa volontariamente prodotta dall'Azienda e pervenuta tramite nota del SUAP n. 9391 del 31.10.2017 (prot. Arpae n. 13766 del 2.11.2017);
- il verbale della conferenza dei Servizi del 6.12.2017 durante la quale era evidenziato che quanto prodotto non dava piena soddisfazione a quanto richiesto con nota n. 10499 del 29.8.2017 di Arpae;
- le integrazioni pervenute tramite nota del SUAP n. 1355 del 14.2.2018 (prot. Arpae n. 2395 del 15.2.2018);

**RILEVATO** che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è stata avanzata dalla Ditta in parola:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 ;
- per ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell' art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- per presentare la comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

**PRESO ATTO** che:

- il gestore ha dichiarato che i propri capannoni siti in Comune di Pontenure in via Natta ed in via Volta rappresentano due stabilimenti ai sensi dell'art. 268 del D.Lgs. 152/06;
- le emissioni derivanti dallo stabilimento di via Volta oggetto della istanza di AUA derivano dalle operazioni di verniciatura e di sgrassaggio a mano (emissioni E1 ed E2) per le quali viene dichiarato di non rientrare nel campo di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06;
- dai dati prodotti con le integrazioni pervenute in data 15.2.2018 si desumono un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e relativi diluenti è pari a 44,79 kg/g ed un consumo medio giornaliero di solvente per sgrassaggio è pari a 4,16 kg/g; i valori medi si riferiscono a 240 gg/anno di lavorazione;
- risultano presenti due impianti termici civili rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06

- e, pertanto, non soggetti ad autorizzazione;
- viene indicata la presenza di una idropulitrice mobile ad acqua fredda per la pulizia dei pezzi destinati alla verniciatura;
- le acque reflue industriali provenienti dal lavaggio pezzi vengono trattate mediante un sistema costituito da un dissabbiatore e un disoleatore;
- lo scarico (S1) di acque reflue industriali in uscita dal sistema di trattamento di cui sopra recapita in pubblica fognatura; il pozzetto di campionamento fiscale è posizionato immediatamente a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura come indicato nella tavola n. 3 rev. 02 del 03/01/2018 con la dicitura "PUNTO DI CAMPIONAMENTO FISCALE";
- gli scarichi S3 (di acque reflue domestiche), S2 ed S4 (di acque meteoriche) recapitano in pubblica fognatura (rete fognaria separata) e non sono soggetti ad autorizzazione;

#### **ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

- nota prot. n. 101435 del 6.12.2017 (prot. Arpa n. 15341 di pari data) con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza trasmetteva parere favorevole all'istanza di AUA, facendo presente inoltre che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;
- nota 1418 del 15.2.2018 (prot. 2456 di pari data) con cui il Comune di Pontenure riferiva la conformità dell'insediamento produttivo agli strumenti urbanistici per le emissioni in atmosfera ed esprimeva parere favorevole allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

**RICHIAMATE** integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 6/4/2018:

- preso atto della dichiarazione del rappresentante della Ditta che ha fatto presente di aver sovrastimato i consumi del solvente per il lavaggio delle attrezzature che in realtà non sarà di 1300 kg/anno, bensì di 1000 kg/anno. Tale riduzione comporta un input di COV inferiore alla soglia di 5000 kg/anno, pertanto anche l'attività di verniciatura non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06;
- acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento,

ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta VALMAR S.R.L. , per l'attività di "carpenteria metallica" svolta nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

## **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **VALMAR S.R.L.** (C. FISC. 01171770330 ) - avente sede legale in Comune di Pontenure (PC) , via Natta n. 30/32 - per l'attività di "carpenteria metallica" svolta nello stabilimento sito sempre in Comune di Pontenure, via Volta n° 30,32,34,36. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
  - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

### **EMISSIONE N. E1 VERNICIATURA – PULIZIA DI SUPERFICIE**

Portata massima	44000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	240 gg/a
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Fase di verniciatura	
Materiale particellare	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>
Fase di pulizia di superficie	
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>

### **EMISSIONE N. E2 VERNICIATURA – PULIZIA DI SUPERFICIE**

Portata massima	44000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	240 gg/a
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Fase di verniciatura	
Materiale particellare	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>
Fase di pulizia di superficie	
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e S.M.I.;
- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - UNI 10169 per la determinazione delle **portate** ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM MU 422;

- M.U. 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
  - UNI EN 12619 per la determinazione dei **Composti organici volatili** espressi come Ctot;
- c) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
  - d) devono essere usati tutti i sistemi in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
  - e) non deve essere superato un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti (comprensivo del prodotto per il lavaggio delle attrezzature di verniciatura) pari a 43,6 kg/giorno per un input di COV pari a 4655 kg/anno. Il consumo e l'input sono da valutarsi sulla base del registro di cui al successivo punto h);
  - f) non deve essere superato un consumo medio giornaliero di prodotti per pulizia delle superfici pari a 4,2 kg/giorno per un input di COV pari a 1000 kg/anno. Il consumo e l'input sono da valutarsi sulla base del registro di cui al successivo punto h);
  - g) per la verniciatura possono essere utilizzati solo prodotti vernicianti pronti all'uso con un contenuto di residuo secco non inferiore al 60% in peso;
  - h) le ore di funzionamento degli impianti di verniciatura/pulizia di superficie, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati (suddivisi per verniciatura, pulizia delle attrezzature e pulizia delle superfici) o, nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza settimanale, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpae Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;
  - i) fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti e quanto disposto al successivo punto m), il gestore può non effettuare monitoraggi periodici alle emissioni;
  - j) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti di cui alle emissioni nuove o modificate è fissato a quattro mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
  - k) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti di cui alle emissioni nuove o modificate è fissato a cinque mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
  - l) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico e ad Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
  - m) **entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti**, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno un autocontrollo effettuati alle emissioni E1 ed E2 (sia in fase di verniciatura sia in fase di pulizia di superfici) in sedi di messa a regime degli stessi;
  - n) il termine ultimo di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati è fissato a **cinque mesi** dalla data del rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico;
  - o) il termine ultimo di messa a regime degli impianti nuovi o modificati è fissato a **sei mesi** dalla data dalla data del rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico;
  - p) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed ad Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. **di stabilire**, per lo scarico SI di acque reflue industriali in pubblica fognatura il rispetto dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i; tali limiti devono essere rispettati nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa);

4. **di impartire** per lo scarico SI di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:
- a) il pozzetto di campionamento fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
  - b) i limiti di emissione di cui al precedente punto 2. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
  - c) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
  - d) il sistema di trattamento deve essere sempre tenuto in funzione in presenza di produzione di acque reflue;
  - e) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia del sistema di trattamento; la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
  - f) con opportuna periodicità dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dal sistema di trattamento;
  - g) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi al sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie interne, ovvero cessazione del funzionamento dello stesso sistema di trattamento, la ditta VALMAR SRL dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Pontenure, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 2. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
  - h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Pontenure, al Gestore del Servizio Idrico Integrato, all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico delle acque reflue industriali rispetto a quanto agli atti;
5. **di fare salvo** che:
- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento o delle condotte fognarie interne allo stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
  - è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
  - il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
6. **di dare atto** che:
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
  - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
  - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
  - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
  - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**